



Reggio Emilia  
città  
delle persone

## **REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DELLO SPAZIO PUBBLICO ANNESSO AGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

Approvato con delibera di consiglio n.46 del 18.03.2024

### ***Articolo 1: Oggetto e finalità.***

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di occupazione del suolo pubblico o del suolo privato gravato da servitù di uso pubblico effettuate con strutture e attrezzature esterne denominate dehors, da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con le finalità del minore impatto sulla funzionalità dei luoghi, della salvaguardia del decoro urbano, del rispetto degli elementi architettonici dell'ambiente circostante e della libertà di iniziativa economica. Per gli esercizi di vicinato nel settore alimentare, per le attività artigianali di produzione propria e di vendita di prodotti alimentari, e per le attività di panificazione e di prodotti da forno si rimanda all'art.6.
2. Il dehors e' lo spazio esterno di un esercizio destinato all'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art.2 comma 2 della L.R. 26 luglio 2003 n.14, attrezzato con arredi e strutture meglio specificati nel presente regolamento e negli allegati .
3. Il presente regolamento e i relativi allegati si applicano a tutto il territorio comunale oltre a quanto stabilito dalle linee guida sintetiche del Piano di valorizzazione del centro storico approvato con delibera di Consiglio Comunale ID 73 del 12-04-2005
4. Si richiama per quanto applicabile il regolamento per il rilascio delle concessioni e per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il regolamento comunale d'igiene per la somministrazione di alimenti e bevande, il regolamento edilizio vigente e il regolamento di polizia urbana e della civile convivenza .
5. Le strutture esterne anche stagionali o temporanee realizzate su suolo privato, non gravato da servitù di uso pubblico, devono rispettare le prescrizioni di carattere operativo e compositivo descritte nel presente regolamento e sono normate da disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia .

### ***Articolo 2: Definizioni e durata concessioni***

1. Per dehors si intendono le strutture esterne costituite dall'insieme degli elementi fissi e/o mobili (arredi, strutture accessorie, strutture complementari di copertura e/o riparo e/o delimitazione ecc.) collocati in modo funzionale e armonico sugli spazi di cui al comma 1 dell'art. 1, che costituiscono area o superficie per il ristoro all'aperto, annessi a un locale di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Le suddette strutture devono essere improntate a criteri di minor impatto ambientale possibile e poste in modo funzionale ed armonico a delimitazione ed arredo dello spazio per il ristoro all'aperto, al servizio di pubblici esercizi di somministrazione .
3. Per occupazione di suolo temporanea e permanente di cui al successivo comma e per l'applicazione del relativo canone, si rinvia a quanto stabilito dal vigente Regolamento Comunale .
4. Le concessioni permanenti delle strutture in oggetto possono essere rilasciate per un periodo complessivo che non potrà essere superiore a 5 anni . Le concessioni possono essere prorogate o rinnovate ; possono essere altresì revocate o sospese per motivate ragioni di pubblico interesse e in tutte le casistiche riportate nel regolamento vigente.

### ***Articolo 3: Ubicazione.***

1. Nelle sotto indicate aree del centro storico sono ammesse, previo parere degli organi e dei servizi competenti, solo distese di sedie e tavoli con eventuali elementi di ombreggiatura e di riscaldamento da valutarsi caso per caso :

- Piazza Fontanesi
- Piazza San Prospero
- Vicolo Broletto
- Piazza Prampolini
- Piazza Casotti
- Piazza del Monte
- Piazza Martiri del 7° luglio
- Piazza della Vittoria
- Piazza Roversi
- Piazza Gioberti

2 ) Nelle restanti aree del centro storico sono ammesse previa acquisizione dei pareri degli organi e dei servizi competenti, oltre a distese di sedie e tavoli, le tipologie A e B di cui agli allegati al presente regolamento -

3) Le tipologie C e D dell'allegato e le strutture chiuse sono ammesse su Corso Garibaldi , via Ludovico Ariosto e lungo i viali della circonvallazione ,previa acquisizione dei pareri degli organi e dei servizi competenti e nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento

4) Nelle restanti aree fuori dal perimetro del centro storico nel rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie sono ammesse anche le tipologie di cui agli allegati del presente atto e le strutture chiuse .

5) Le strutture chiuse in centro storico devono essere conformi alle tipologie C e D del prototipo allegato e i prospetti di tali strutture dovranno essere realizzati con materiali trasparenti .

6) Sui tratti viari interessati dal progetto di riqualificazione denominato "Progetto 'Ducato Estense' - Interventi di restauro e valorizzazione della 'passeggiata settecentesca' di collegamento fra Palazzo e Reggia Ducale", occorre garantire la massima compatibilità dell'intervento richiesto con gli interventi già eseguiti in tali aree, con specifico riferimento alle finiture e agli arredi urbani già realizzati.

### ***Articolo 4: Caratteristiche e prescrizioni di carattere generale per l'installazione***

1. Su tutto il territorio comunale i dehors devono essere realizzati in modo da minimizzare il loro impatto in armonia con l'ambiente circostante.
2. Tutti gli elementi di arredo e tutti gli elementi costituenti i dehors (le strutture sia di delimitazione laterale che di copertura) devono essere smontabili e facilmente rimovibili, non devono essere infissi al suolo pubblico, potendosi prevedere solo quegli elementi strettamente necessari a garantire sicurezza e stabilità' quali ancoraggi tramite zavorratura, né entrare in contatto con strutture od altri elementi dell'edificio se vincolato ai sensi della Parte II, Titolo I del D.lgs. 42/2004.

3. L'allestimento del dehors è realizzato mediante la disposizione di:
  - a) arredi di base (es: tavoli e arredi idonei alla seduta);
  - b) strutture accessorie ( es: pedane e altre coperture, elementi di delimitazione laterali, cestini, elementi di riscaldamento ed elementi di arredo);
  - c) strutture complementari di copertura e/o riparo (es :ombrelloni, tende parasole copertura ad un'unica falda );
4. Per quanto riguarda le tipologie e caratteristiche delle attrezzature di arredo si rinvia a quanto previsto dal Piano di valorizzazione del centro storico di cui al comma 3 dell'art. 1 così' come rettificato ed allegato al presente atto nonché dalle tavole allegare relativi ai prototipi modulari .
5. Le strutture di copertura e delimitazione laterale nonché le pedane devono essere installate garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio. Il fronte lineare sull'area pubblica non dovrà essere, di norma, superiore al fronte del pubblico esercizio.
6. In sede di progetto dovrà essere valutata dal richiedente la dimensione di ingombro e l'eventuale tipologia di copertura del dehors in modo che la stessa risulti coerente con il contesto urbano in cui il dehors si inserisce e con i caratteri edilizi ed architettonici degli edifici circostanti
7. La collocazione e le dimensioni dei dehors dovranno rispettare le partizioni degli edifici con i quali si relazionano, salvaguardando eventuali alberature e specie vegetali presenti; il rispetto di tale disposizione sarà oggetto di specifica valutazione da parte dei servizi competenti. In ogni caso non dovranno interferire e/o limitare la percezione unitaria del contesto. In particolare, deve essere salvaguardata l'unitarietà morfologica e tipologica del Centro Storico al cui interno sono da privilegiare strutture con materiali, con colori e toni in armonia con il contesto architettonico e l'arredo urbano pubblico .
8. Per consentire un corretto e organico inserimento nel contesto storico e mitigare l'impatto delle strutture da realizzarsi, nell'ottica di una maggiore omogeneità e modularità delle proposte i dehors da realizzarsi nelle vie via Emilia San Pietro e via Emilia Santo Stefano, Corso Garibaldi saranno conformi ad un prototipo modulare , individuato dall'Amministrazione comunale e autorizzato dalla Soprintendenza, che ne definisca le forme le dimensioni, le cromie e i materiali. Con particolare riferimento alla via Emilia , in entrambi i tratti, nell'ottica di quanto sopra esposto in merito al rispetto delle partizioni degli edifici e alla salvaguardia dell'unitarietà morfologica e tipologica del centro storico, con particolare riferimento al cannocchiale prospettico della via in questione e alla presenza e continuità dei portici sul lato sud della via Emilia San Pietro, i dehors dovranno essere dotati unicamente di ombrelloni o di copertura completamente avvolgibile e a sbalzo, con appoggi o montanti verticali su un unico lato ovvero quello più a ridosso degli edifici prospicienti, comunque mai con coperture fisse , anche se a teli, o con appoggi su entrambi i lati.
9. Il suddetto prototipo realizzato e allegato e' applicabile in tutto il centro storico.
10. Nelle restanti aree fuori dal perimetro del centro storico il dehors potrà essere realizzato come da prototipo oppure potrà essere realizzato con soluzioni diverse .
11. Eventuali soluzioni innovative in tutto il territorio comunale sia dal punto di vista tecnico che tecnologico e/o maggiormente aderenti al contesto in cui vengono collocate, diverse dal prototipo suddetto, potranno essere valutate dai servizi comunali e dagli organi competenti .

12 L'occupazione sui marciapiedi deve mantenere liberi da qualsiasi impedimento gli spazi necessari alla circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, o comunque garantire un'adeguata percorrenza nel rispetto delle normative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Detti spazi non potranno comunque essere inferiori a m. 1,50 dal fronte degli edifici o sui marciapiedi, fatte salvo eventuali deroghe adeguatamente motivate e valutate dai servizi competenti .

13. Nel caso in cui un dehors è da ubicare su un piazzale o area destinata a parcheggio, è necessario che venga effettuata un'analisi di sosta puntuale da parte del servizio competente.

14. Sotto i portici non sono ammessi ombrelloni o altre forme di copertura, ma solo eventuali protezioni laterali, di altezza massima pari a m. 1,60.

15. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche. E' dunque necessario garantire nelle immediate vicinanze dell'intervento sempre almeno un percorso accessibile in grado di consentire l'uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione anche alle utenze deboli, con particolare attenzione ai contesti nei quali sono presenti fermate del trasporto pubblico, ingressi, monumenti o altre aree per la collettività. E' inoltre opportuno valutare l'inserimento dell'intervento all'interno del contesto urbano, in modo da non obbligare il pedone a eventuali deviazioni e allungamenti dei percorsi e dei flussi esistenti, non ingombrando le linee pedonali dell'area, per garantire sicurezza, anche a vantaggio dei fruitori del plateatico.

16. Le strutture di copertura e delimitazione laterale nonché le pedane e tutti gli eventuali impianti, anche provvisori, devono essere conformi alle vigenti normative, ivi comprese le norme in materia di riduzione del rischio sismico quando applicabili; le stesse strutture devono essere realizzate con materiali non deperibili, resistenti agli agenti atmosferici ed appartenenti alla classe 1 di reazione al fuoco e devono garantire il rispetto dell'idoneità igienico sanitaria; tali idoneità devono essere attestate da apposita documentazione tecnica, conservata presso l'esercizio. Nel caso di controlli è fatto obbligo di esibire la predetta documentazione.

17. Le pedane inoltre devono assicurare il naturale deflusso delle acque piovane e le eventuali ispezioni di tombini o caditoie e non possono essere posizionate in occlusione di caditoie e bocchette di scolo. Particolare attenzione dovrà essere riservata alla verifica della eventuale presenza di pozzetti/manufatti di ispezione reti e servizi sottostanti, che dovranno a loro volta essere resi accessibili ed ispezionabili.

18. Sulle strutture non sono ammesse insegne e non è ammessa pubblicità di imprese terze.

19. Sono considerati elementi accessori ai dehors esclusivamente i corpi illuminanti interni e gli apparecchi per il riscaldamento e le relative dotazioni impiantistiche. L'installazione di detti elementi accessori nei dehors, ove siano necessari collegamenti elettrici con cavi/spine, dovrà soddisfare tutti i requisiti di sicurezza derivanti dalle vigenti normative in materia e in particolare le norme di prevenzione incendi, il D. Lgs. 81/2008, la L. 13/1989.

#### ***Articolo 5: Tende a servizio delle strutture***

1. Nelle strutture semichiusure le coperture possono anche essere costituite da tende che devono rispettare quanto stabilito dal vigente Regolamento edilizio

2. Nel caso in cui debba essere richiesta una tipologia di tenda non conforme a quanto sopra, il soggetto richiedente dovrà presentare apposita relazione tecnica indicando le motivazioni che non consentono il rispetto della norma; l'eventuale deroga sarà valutata caso per caso.
3. Devono comunque essere rispettate le seguenti caratteristiche :
  - tenda lineare e non a "cappottina";
  - le due braccia laterali estensibili e non fissate al muro;
  - la mantovana lineare e non sagomata (chiamasi mantovana il bordo cascante della tenda);

#### ***Articolo 6 : Norme relative alle occupazioni di suolo pubblico per il consumo sul posto***

1. L'occupazione di suolo pubblico per il consumo sul posto di alimenti e bevande e' ammesso per una superficie massima di 10 metri e solo con l'utilizzo di sedie e tavoli e ombrelloni per :
  - a) esercizi di vicinato per la vendita di prodotti alimentari regolarmente autorizzati
  - b) attività artigianali di produzione propria e vendita di prodotti alimentari, autorizzata alla vendita al dettaglio
  - c) attività di panificazione e produzione prodotti da forno
2. Si richiama quanto previsto dall'art 37 comma 6 del vigente regolamento del canone unico patrimoniale di occupazione di suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del procedimento di rilascio delle concessioni di occupazioni di suolo pubblico .
3. La concessione ad occupare il suolo pubblico può essere rilasciata solo nel caso in cui l'impresa non disponga di un'area privata antistante l'esercizio.
4. Per queste tipologie valgono gli orari previsti e disciplinati da ordinanze sindacali e quanto previsto dai vigenti regolamenti comunali .

#### ***Articolo 7: Modalità di presentazione dell'istanza per l'installazione del dehors e per il rinnovo- istruttoria, rilascio - rinnovo***

1. Il titolare di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande che intenda collocare strutture esterne "dehors" su suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico deve presentare la richiesta al SUAP secondo le modalità previste dal regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazioni di suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del procedimento di rilascio delle concessioni di occupazioni di suolo pubblico.
2. Il Dirigente competente al rilascio delle concessioni di suolo pubblico, al fine di valutarne la collocazione, il dimensionamento, le caratteristiche tipologiche e l'impatto, si avvale degli apporti tecnici dei servizi comunali competenti (Servizio Rigenerazione Urbana, Servizio Reti infrastrutture - Mobilità, Servizio cura della città, Servizio Polizia locale e Protezione civile, Servizio Ambiente, energia sostenibilità, Servizio gestione del patrimonio immobiliare ecc.) convocati in conferenza di servizi interna per le problematiche relative.
3. Nella domanda deve essere riportata:
  - a) l'ubicazione dell'esercizio per il quale è richiesto il dehors;
  - b) il periodo per il quale si richiede la concessione/occupazione del suolo pubblico;
  - c) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento
4. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
  - a) Elaborato progettuale in scala 1:50, nel quale siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata su cui la struttura esterna amovibile viene ad interferire, caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotati

- dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, colori, elementi architettonici;
- b) Relazione tecnica descrittiva degli elementi, oltre alle specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, e se previsti pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti, ecc.);
  - c) Fotografie a colori frontali e laterali del luogo dove la struttura esterna dovrà essere inserita;
  - d) Rendering o fotoinserimento;
  - e) Autodichiarazione attestante che gli elementi portanti e di tamponamento delle strutture esterne e tutti gli eventuali impianti, anche provvisori, sono conformi alle vigenti normative (la loro idoneità deve essere attestata da apposita documentazione tecnica, conservata presso l'esercizio);
  - f) Eventuali altre richieste di autorizzazioni o atti di assenso, con relativa documentazione, previste da norme settoriali;
  - g) Polizza assicurativa per posizionamento di strutture permanenti ( 5 anni ) per copertura di eventuali danni arrecati al patrimonio comunale e verso terzi

Tutte le procedure di cui al d.Leg.vo 42/2004, dovranno essere trasmesse alla Soprintendenza tramite SUAP/SUE con preliminare verifica di conformità a questo regolamento. La richiesta dovrà essere corredata dell'apposita modulistica relativa all'autorizzazione ai sensi dell'art.21 del D.Leg.vo 42/2004 e smi, reperibile sul sito della Soprintendenza .

- 5. Per la procedura di rilascio della concessione si applica quanto previsto dal vigente regolamento comunale vigente.
- 6. Nel caso di rinnovo della concessione deve essere allegata alla richiesta autodichiarazione attestante l'utilizzo delle medesime strutture in precedenza autorizzate, documentazione fotografica dello stato di fatto e copia della Polizza assicurativa nel caso di concessioni permanenti . Nel caso in cui venissero modificati taluni o tutti gli elementi di arredo, deve essere presentata nuova domanda
- 7. Nel caso in cui avvenga il trasferimento della titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante, nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente, dovrà comunicare la variazione di titolarità, assumendosi gli obblighi derivanti dal provvedimento di concessione rilasciato.
- 8. Nel caso di cessazione dell'attività del pubblico esercizio, il dehors deve essere rimosso dal concessionario a propria cura e spese con immediatezza. In caso di inadempienza l'amministrazione comunale procederà alla rimozione coattiva del dehors ponendo i relativi oneri a carico del concessionario.
- 9. Le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi.

#### ***Articolo 8: Modalità di esercizio dell'attività.***

- 1. L'area esterna occupata non deve essere adibita ad uso improprio, quale ad esempio deposito dell'esercizio o accatastamento degli arredi non utilizzati.
- 2. Nei dehors e' vietata l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità. E' vietato collocare nei dehors frigoriferi o banchi refrigeranti, spillatrici, prese d'acqua distributori o altre simili attrezzature
- 3. Allo scadere dell'orario disposto per la cessazione della somministrazione all'aperto e del consumo sul posto , gli elementi di arredo mobili ed il dehors, devono essere rimossi o resi inaccessibili alla clientela ed al pubblico ,
- 4. In occasione di chiusure (esempio chiusura settimanale e feriale, chiusura imposta da ordinanze, decreti ministeriali/regionali ecc.) gli elementi accessori devono essere tassativamente rimossi e custoditi in luogo privato.

5. Allo scadere del termine della concessione, in caso di cessazione ed in caso di revoca del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio e' tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento della struttura esterna e alla rimessa in pristino dell'area occupata. In caso di inottemperanza provvederà il Comune addebitando le spese a carico del soggetto non adempiente .

#### ***Articolo 9: Manutenzione degli elementi e dell'area occupata.***

1. E' fatto obbligo di mantenere lo spazio pubblico dato in uso, in perfetto stato igienico - sanitario, di pulizia, di sicurezza e di decoro.
2. Tutti gli elementi costitutivi delle strutture esterne devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali; non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione o comunque altri oggetti od elementi non autorizzati e/o non previsti nel presente regolamento e nel "Piano di valorizzazione delle distese nel Centro Storico". Non e' consentito mantenere fioriere con specie secche o avvizzite ; non sono ammessi interventi sull'area verde o potatura delle alberature esistenti.
3. Tutti gli elementi costitutivi delle strutture esterne devono essere sottoposti a manutenzione periodica, a esclusiva cura e responsabilità del titolare della concessione. Qualora vengano meno, a seguito di incuria, le caratteristiche tali da garantirne il decoro e la sicurezza degli spazi, l'ufficio comunale competente ordina l'immediata rimozione della struttura.
4. La concessione per l'occupazione suolo pubblico non costituisce titolo ad effettuare interventi edilizi sull'area occupata.

#### ***Articolo 10: Danni arrecati.***

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini e/o a proprietà private dagli elementi costituenti la struttura esterna o altri elementi di arredo, ovvero in conseguenza della attività in esso svolta, deve essere risarcito dal titolare dell'esercizio. Il Comune rimane indenne da ogni e qualsivoglia responsabilità conseguente.
2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, nonché di ogni altra norma in materia, ogni danno arrecato al patrimonio pubblico deve essere risarcito in forma specifica a cura dell'esercente autorizzato. In mancanza, il Comune provvede in proprio, con rivalsa delle spese.

#### ***Articolo 11 - Controlli , vigilanza sanzioni***

1. Le autorità competenti vigilano sul rispetto delle condizioni di igiene, sicurezza, decoro e sulle situazioni di disturbo alla quiete pubblica.
2. Ogni violazione delle norme del presente Regolamento, fatte salve le violazioni di altre leggi, regolamenti o ordinanze, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali)
3. I gestori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande , devono adottare ogni utile accorgimento al fine di prevenire, evitare o far cessare in particolare nelle ore serali o notturne ogni comportamento che nei luoghi interni ed esterni in concessione ai locali, genera disturbo alla quiete pubblica ( quali a titolo esemplificativo e non esaustivo affollamenti e rumori eccessivi, diffusione di canti, chiacchiericci chiassosi da parte di

avventori o frequentatori ) o costituisce ostacolo al passaggio pedonale , veicolare o all'accesso alle abitazioni .

4. L'inottemperanza di cui al comma precedente ai sensi del combinato disposto di cui agli art.li 15 e 19 della L.r. 14 del 2003 comporta l'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'art.17 bis del TULPS e quanto previsto dagli art.li 17 ter e 17 quater del TULPS.

5. In caso di seconda violazione ricorrente entro l'anno solare di cui al comma 3 e di cui all'art 21 del regolamento di polizia urbana e per la civile convivenza , oltre alla sanzione di cui al precedente comma, si applichera' quanto previsto dall'art.15 comma 2 della L.R. 14/2003 con la sospensione dell'attivita' fino a 3 gg .

6. Gli orari di rimozione delle distese sono stabiliti da ordinanza sindacale .

7. Nel caso in cui siano accertate violazioni di cui ai successivi punti a) e b) potranno essere sottoscritti con gli esercenti coinvolti, accordi che potranno contenere prescrizioni indicanti adeguate modalità gestionali quali a titolo esemplificativo e non esaustivo , esclusivo consumo al tavolo, presenza di steward ecc.:

-a) nel caso di 2 violazioni in materia di orari stabiliti dall'ordinanza sindacale accertate nell'arco dell'anno solare di riferimento

-b) nel caso di 2 violazioni di cui ai precedenti commi 3 , 4 e 5 accertate nell'arco dell'anno solare di riferimento .

8. In mancanza di detti accordi Il Sindaco potrà adottare apposita ordinanza di diminuzione degli orari di concessione della distesa del singolo esercizio e/o di tutte le distese ricadenti in un'area definita .

9.In caso di ripetute violazioni, di cui ai commi precedenti, accertate nel corso dell'anno , si potrà procedere alla revoca della concessione di suolo pubblico unitamente al diniego di rilascio della stessa per 6 mesi decorrenti dalla data di accertamento dell'ultima violazione.

In caso di revoca della concessione il titolare dell'esercizio e' tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento della struttura esterna e alla rimessa in pristino dell'area occupata. In caso di inottemperanza provvederà il Comune addebitando le spese a carico del soggetto non adempiente .

### ***Articolo 13 Entrata in vigore ed abrogazione di norme***

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano dalla sua data di entrata in vigore.
2. Dalla medesima data sono abrogate tutte le norme incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento.

### ***Articolo 14 Disposizioni transitorie e finali***

1. Le occupazioni di suolo pubblico con dehors, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, e le concessioni di tende già rilasciate dovranno essere adeguate alle presenti disposizioni regolamentari in occasione della presentazione di nuova istanza .

### ***Articolo 15: Norma finale***

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si applica il Regolamento Comunale per il rilascio delle concessioni e per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ,il vigente Regolamento edilizio e il regolamento di polizia urbana e della civile convivenza.